

COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 25 Marzo 2023 ore 08:30

OGGETTO: Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025: determinazione tariffe e agevolazioni TARI anno 2023.

L'anno Duemilaventitre il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

N. Ordine	COGNOME E NOME Carica rivestita	Presenti	Assenti
1	DAVICO Alessandro - Sindaco	X	
2	MORGAVI Massimo - Vice Sindaco - As.	X	
3	CAMATTI Bruno - Consigliere	X	
4	CASANOVA Marco - Consigliere	X	
5	CASTELLO Matteo - Consigliere		X
6	FORLINO Tatiana - Consigliere	X	
7	GATTI Simona Maria Rita - Consigliere		X
8	BOCCAGATTA Emanuele - Consigliere	X	
9	GATTI Roberto - Consigliere	X	
10	RAPALLINI Monica - Consigliere	X	
11	MORGAVI Tiziano - Consigliere	X	
TOT.		9	2

Partecipa con funzioni consuntive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000) il Dott. Alessandro PARODI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAVICO Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 17 del 23.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il DL 228/2021 "Milleproroghe" convertito con modificazione dalla Legge n. 15/2022 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 1 comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che differisce al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

PRESO ATTO:

- di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- delle finalità, fissate da ARERA, che tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- che nel territorio in cui opera il Comune è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta quindi al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto da 5 Valli Servizi srl, i dati necessari per la compilazione del PEF;

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune il 26/05/2022, con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 23/2022, ha validato il Piano Economico e Finanziario pluriennale per gli anni 2022-2025 del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge agli atti del Comune), come proposto dalla società 5 Valli Servizi srl;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito relativo all'anno 2023, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalle delibere Arera n. 238/2020 e n. 363/2021, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di €. 92.405,00, per la seconda annualità del PEF (2023), suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha, tra l'altro, attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente - Arera, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell'ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'integrazione con deliberazione 57/2020 (con la quale sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali) e poi con le deliberazioni 238/2020 e 493/2020 con le quali, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR;
- la definizione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTR2, in vigore dal 2022, dovrebbe confermare l'imposizione della citata Deliberazione 443/2019 che reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

con particolare riferimento alla recente circolare del Ministero della Transizione Ecologica che ha evidenziato la necessità di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, determinato dalla circostanza che il MTR stabilisce: i costi per l'elaborazione del PEF TARI siano quelli del biennio precedente;

- l'art 6 della Deliberazione 443/2019 che disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato)
- l'art. 3-bis, coma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”.

DATO ATTO che il CSR nel validare il PEF 2022/2025 ha attestato di avere:

- tenuto conto dei principi dettati dal MTR-2 introdotto da AREA con deliberazione 363/2021 al punto 9.3;
- nel proprio provvedimento di validazione ha precisato che la Società 5 Valli Servizi srl, nel poter procedere alla finalizzazione dei servizi previsti nel Piano Industriale, ha chiesto di inserire nel MTR2 Costi Operativi Incentivanti pari a € 671.787,00 per il 2022, necessari al completamento del programma di attivazione, entro l'anno 2022, su tutto il territorio di propria competenza del nuovo servizio di raccolta basato sul porta a porta spinto o di prossimità. Inoltre l'utilizzo dei costi operativi 2020 non riflette l'effettivo onere per la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale superando, pertanto, il limite di crescita alle entrate tariffarie ai sensi dell'Art. 4.6 del MTR2 chiedendo, con apposita istanza, che vengano riconosciuti tutti i costi riportati nel PEF;
- messo in evidenza una forte situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione (come da relazione allegata al PEF agli atti del Comune) e che i Comuni, soci della società in house e diretti fruitori del servizio, hanno comunque evidenziato, a maggioranza, la volontà di procedere con la gestione in essere;

RICHIAMATE in particolare tutte le critiche e le perplessità già formulate con la deliberazione Consiliare n. 14 del 31/05/2022, in merito al PEF 2022_2025 presentato dalla società 5 Valli Servizi ed approvato dal CSR di Novi Ligure, che con il presente provvedimento vengono ribadite e confermate;

DATO ATTO che, tra le varie opportunità di efficientamento del servizio, l'Ente intende promuovere:

- il passaggio ad una più efficace raccolta porta a porta o di prossimità prevista per il nostro Comune, per aumentare sensibilmente la differenziazione dei rifiuti raccolti, attività necessarie per raggiungere un risparmio nel costo di smaltimento;
- la valutazione di ogni ipotesi di efficientamento della società anche in considerazione che il servizio non può essere sospeso e tenuto conto che le decisioni fin in adottate in ambito assembleare di 5 Valli Servizi srl sono state espresse a maggioranza dei soci e nonostante le riserve e le perplessità avanzate da questo Ente;

PRESO ATTO quindi che l'avvenuta validazione del PEF 2022/2025 da parte del CSR, pone questo Ente nella condizione di dover comunque procedere con l'approvazione delle tariffe Tari 2023, determinate sui costi validati, al solo scopo di garantire la salvaguardia, l'integrità e gli equilibri del bilancio, riservandosi ogni eventuale ulteriore iniziativa a tutela degli interessi dell'ente e dei cittadini;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 31/05/2022 ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI e PEF anno 2022”;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base dell'annualità 2023 indicata dal PEF-MTR 2022_2025 che prevede costi complessivi di €. 92.405,00;

DATO ATTO che, conseguentemente, le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra indicato nonché sulla banca dati delle utenze, aggiornate al 31.03.2023, in modo tale da assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base ai seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti previsti dal DPR 158/99;
- l'attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2023, e si allinea al 34,28% per la parte fissa e al 65,72% per la parte variabile;

DATO ATTO altresì che per l'anno 2023 vengono meno le agevolazioni, già previste da specifiche disposizioni di legge, per le attività non domestiche maggiormente colpite dalle limitazioni conseguenti al Covid-19;

RITENUTO inoltre, al solo fine del contenimento delle stesse tariffe Tari 2023, si ritiene di intervenire con fondi propri concedendo un'agevolazione straordinaria alle categorie produttive maggiormente penalizzate dall'applicazione dei coefficienti di calcolo di cui al DPR 158/1999, come sotto indicate:

- riduzione del 10% per la categoria: 116;

e comunque nel limite massimo complessivo di €. 300,00;

RAVVISTATA l'opportunità di snellire e semplificare il procedimento amministrativo prevedendo che l'agevolazione alle utenze non domestiche venga applicata a tutte le attività comprese nelle categorie sopra indicate ed iscritte nelle liste di carico alla data del 31 marzo 2023;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

ATTESO altresì che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2023;

VISTE ed esaminate le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato B) allegato alla presente;

RITENUTO opportuno stabilire che la riscossione della Tari anno 2023 avverrà in due rate con la con le scadenze sotto indicate:

- 30 settembre 2023 – 1^ rata
- 30 novembre 2023 – 2^ rata (saldo)

DOPO opportuna discussione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio Tributi e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai consiglieri

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare, per l'anno 2023 e per le motivazioni esposte in premessa ed al solo scopo di garantire la salvaguardia, l'integrità e gli equilibri del Bilancio Comunale, relativamente alla TARI, il PEF-MTR 2022_2025 e nello specifico, per l'anno 2023:
 - il piano finanziario, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione, composto da costi fissi e variabili pari ad € 92.405,00 (costi fissi totali €. 31.677,00 e costi variabili totali €. 60.728,00), (all. A.);
 - le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (all. B);
 - le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1^ rata	pari al 50% della TARI	30 settembre 2023
2^ rata	a saldo	30 novembre 2023
unica soluzione coincidente con la prima rata		
- 3) Di approvare, per le utenze non domestiche, una agevolazione alle categorie produttive maggiormente penalizzate dall'applicazione dei coefficienti di calcolo di cui al DPR 158/1999, come sotto indicate:
 - riduzione del 10% per la categoria: 116;e comunque nel limite massimo complessivo di €. 300,00.
- 4) di quantificare in €. 92.405,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti, salvo il maggiore/minore carico definitivo determinato dalle oscillazioni di cui al successivo punto n. 4), oltre alla quota TEFA del 5% dovuta alla Provincia e che verrà riversato direttamente al titolare del diritto;
- 5) di dare atto che il gettito di cui al punto 3) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2023, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 7) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2022_2025, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

- 8) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4, del D.Lgs. 267/2000
-

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- ☐ **TECNICO:** favorevole, facendo proprie le premesse e le perplessità esposte in narrativa.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Laura Buscaglia)

Laura Buscaglia

- ☐ **CONTABILE:** favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Laura Buscaglia)

Laura Buscaglia



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davico Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 d.lgs. 267/2000)

Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.brignanofrascata.al.it, ove rimarrà esposta per giorni quindici consecutivi

Addì, 07/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rossella Fiorillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme e nei tempi di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la presente copia conforme al suo originale

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
